

XVIII legislatura

A.S. 1982:

"Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale"

Ottobre 2020
n. 176



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1982: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale"». NL176, ottobre 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di riscossione</i>) tranne comma 3, lettera c).....	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di riscossione</i>) Comma 3, lettera c).....	8

Articolo 1
(Disposizioni in materia di riscossione)
tranne comma 3, lettera c)

Il comma 1 del presente articolo modifica in più parti l'articolo 68 del DL n. 18 del 2020; in particolare:

- la lettera a) proroga al 31 dicembre c.a. il termine finale dei versamenti relativi alle entrate tributarie e non tributarie - previsto dalla legislazione previgente al decreto in commento per il 15 ottobre 2020 - derivanti sia dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sia dagli avvisi esecutivi¹; inoltre proroga, sempre dal 15 ottobre c.a. al 31 dicembre 2020, la data ultima di presentazione delle richieste di dilazione per le quali gli effetti di decadenza della rateizzazione si verificano non già nel caso di mancato pagamento di 5 rate, bensì nel caso di mancato pagamento di 10 rate², anche non consecutive³.
- La lettera b) aggiunge il comma 4-*bis* al citato articolo 68 del DL n. 18 del 2020; in esso si dispone che, con riferimento ai carichi affidati agli agenti di riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis*⁴ del medesimo articolo 68 relativi alle entrate tributarie e non tributarie, sono prorogati di 12 mesi:
 - a) il termine entro il quale l'agente deve notificare la cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico per inesigibilità;
 - b) i termini di decadenza e prescrizione⁵ in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Sono fatti salvi gli eventuali maggiori termini risultanti dalle disposizioni recate dall'articolo 157, comma 3 del DL n. 34 del 2020 e viene specificato che con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, resta fermo quanto disposto dall'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. n. 159 del 2015⁶.

Il comma 2 differisce dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la scadenza della sospensione, disposta all'articolo 152, comma 1, del citato DL n. 34 del 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti terzi affidatari dell'accertamento e delle riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea⁷, e relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, a titolo di pensione, di somme alternative alla pensione o di assegni di quiescenza.

¹ Di cui al comma 1 del citato articolo 68 del DL n. 18 del 2020.

² Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c) del DPR n. 602 del 1973.

³ Di cui al comma 2-*ter* del citato articolo 68 del DL n. 18 del 2020.

⁴ Il quale prevede che la sospensione dei versamenti, per i soggetti debitori aventi residenza/sede operativa/ sede legale nei comuni della *ex* "zona rossa", decorre dal 21 febbraio 2020 (in luogo dell'8 marzo 2020 prevista in via generale).

⁵ Anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente di cui all'articolo 3, comma 3 della legge n. 212 del 2000.

⁶ Al riguardo si rammenta che la citata norma così dispone: *"I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione"*.

⁷ Ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446 del 1997.

Il comma 3 quantifica gli oneri recati dal presente articolo valutandoli in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno; ad essi si provvede nel seguente modo:

- lettera a): quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del DL n. 18 del 2020 e dell'articolo 28, del DL n. 34 del 2020;
- lettera b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del DL n. 225 del 2010 come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 147 del 2013.

La RT associa delle perdite di gettito in ragione delle diverse tipologie di proroghe qui all'esame; in particolare:

- con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in argomento - relativamente alla proroga dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie - la RT stima un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2020 che presupponessero una progressiva ripresa delle attività a partire dal 16 ottobre 2020, in conseguenza del riavvio delle attività e in particolare della notifica delle cartelle di pagamento.

L'estensione del periodo di sospensione dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, comporterà un impatto sul gettito della riscossione da ruolo 2020, come da tabella sottostante:

<i>milioni di euro</i>	Impatto sul gettito 2020
Totale	-252,3
Erario	-130,7
Enti previdenziali	-91,8
Altri enti	-29,8

Rappresenta inoltre che la disposizione in argomento, che modifica il comma 1 del predetto articolo 68 del DL n. 18 del 2020, inoltre, comporta l'estensione dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 anche della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34 del 2020. Ciò determina impatti sul gettito che sono stati stimati prendendo a riferimento il volume medio mensile (rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973, pari a circa 17,6 milioni di euro.

Considera inoltre che gli effetti di tali previsioni si estenderanno per un periodo di ulteriori 2,5 mesi; l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

<i>milioni di euro</i>	Impatto sul gettito 2020
Totale	-44,0
Erario	-24,6
Enti previdenziali	-12,2
Altri enti	-7,2

- Con riferimento al comma 2, relativo all'estensione al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34 del 2020 e già modificato dall'art. 99 del DL n. 104 del 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, la RT per stimare gli effetti sul gettito considera il volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019 e con riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate- Riscossione) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro.

Considera che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 2,5 mesi; pertanto l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

<i>milioni di euro</i>	Impatto sul gettito 2020
Totale	-19,7
Erario	-11,0
Enti previdenziali	-5,5
Altri enti	-3,2

- Con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'intervento normativo in argomento, la RT precisa che il differimento dei termini consentirà all'Agente della riscossione di pianificare, una volta terminata la sospensione, la ripresa graduale dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione, evitando che il volume accumulato vada a sommarsi ai volumi delle cartelle da avviare alla notifica per i ruoli che saranno consegnati dagli enti creditori dopo il periodo di sospensione, per i quali vigono gli ordinari termini fissati dalla legge. Considerando che lo smaltimento dell'arretrato non si esaurirà nell'anno 2021 stima gli effetti finanziari come da tabella sottostante:

<i>milioni di euro</i>	2021	2022	2023
Totale	-210,00	126,00	84,00
Erario	-110,50	66,30	44,20
Enti previdenziali	-72,80	43,70	29,10
Altri enti	-26,70	16,00	10,70

L'impatto complessivo delle disposizioni in argomento è rappresentato nella tabella sottostante:

<i>milioni di euro</i>	2020	2021	2022	2023
Totale	-316,00	-210,00	126,00	84,00
Erario	-166,30	-110,50	66,30	44,20
Enti previdenziali	-109,50	-72,80	43,70	29,10
Altri enti	-40,20	-26,70	16,00	10,70

- Con riferimento al comma 3 la RT rammenta che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:
 - a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrisponde versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del DL n. 18 del 2020 e dell'articolo 28, del DL n. 34 del 2020. Evidenzia che le somme in questione, nella disponibilità della predetta Agenzia, sono riconducibili ai crediti di imposta, previsti dalla richiamata normativa, per i canoni di locazione di botteghe e negozi e per i canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda. Sulla base del monitoraggio condotto dall'Agenzia, la spesa effettiva per i predetti crediti di imposta ammonta a complessivi 720 milioni di euro (sino alla metà del mese di ottobre 2020), rispetto ad una disponibilità complessiva di 1.780,40 milioni di euro. Tenuto conto delle modalità di fruizione dei citati crediti di imposta, nonché dell'andamento effettivo della spesa, ipotizza ragionevole ritenere che il relativo onere, per tutto l'anno 2020, sarà inferiore rispetto alle somme trasferite all'Agenzia e che, pertanto, il versamento previsto dal presente articolo non determinerà maggiori esigenze finanziarie per il riconoscimento dei crediti di imposta;
 - b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del DL n. 225 del 2010 come modificato dall'articolo 1, comma 167, della L. n. 147 del 2013.

Al riguardo si osserva che gli importi indicati in RT in termini di volume medio mensile degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 153 del DL n. 34 del 2020), così come il volume medio mensile degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato (comma 2 del presente articolo) risultano identici a quelli indicati nella RT associata all'articolo 99 del DL n. 104 del 2020, riparametrati per il tempo di proroga che, rispetto ai precedenti provvedimenti, passa da 1,5 mesi a 2,5 mesi; pertanto la RT all'esame appare coerente con la quantificazione precedente.

Anche con riferimento alla stima degli effetti derivanti dalla sospensione prevista dalla lettera a), comma 1, del presente articolo - relativa ai termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi esecutivi - si rappresenta che gli importi, riparametrati all'ulteriore proroga di 2,5 mesi, sono coerenti con quelli indicati nella RT annessa al citato DL. n. 104 del 2020.

Riguardo alla stima degli effetti recati dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo (con riferimento ai carichi affidati agli agenti di riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* del citato articolo 68 del DL 18 del 2020), si evidenzia che la RT non fornisce indicazioni circa la banca dati utilizzata al fine di quantificare gli effetti finanziari dovuti al differimento dei termini in argomento; in particolare non fornisce indicazioni né riguardo all'ammontare complessivo del minor gettito stimato per il 2021, né alle ipotesi sottostanti al recupero di gettito per gli anni 2022 e 2023. Sul punto si ricorda, in relazione all'art. 154 del DL n. 34 del 2020 - che avendo novellato l'art. 68 del DL n. 18 del 2020, aveva prorogato al 31 agosto il periodo di sospensione dell'attività dell'agente della riscossione ed introdotto il nuovo comma 2-*ter* volto a disporre norme di maggior favore per i contribuenti in relazione alle fattispecie che danno luogo alla decadenza dal beneficio della rateazione - che la RT annessa aveva escluso che dalla disposizione potessero derivare effetti negativi sul gettito in quanto: *"dalla stessa non discende un peggioramento rispetto ai valori tendenziali della riscossione, considerato che questi sono stati aggiornati in sede di DEF in relazione al mutato contesto economico, ridimensionato alla luce dell'emergenza sanitaria e della conseguente drastica riduzione della solvibilità dei contribuenti"*.

In considerazione di quanto precede andrebbero fornite maggiori informazioni per il riscontro degli oneri che sono stati indicati in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Con riferimento al comma 3, che rappresenta le modalità di copertura degli oneri recati dal presente provvedimento, si evidenzia che:

- la lettera a), destina 275,8 mln di euro per l'anno 2020; tale importo viene definito sulla base del monitoraggio condotto dall'Agenzia delle entrate che evidenzia che le somme in questione, nella disponibilità dell'Agenzia stessa, sono riconducibili ai crediti di imposta - disposti dall'articolo 65 del DL n. 18 del 2020⁸ e dall'articolo 28 del DL n. 34 del 2020⁹ - previsti per i canoni di locazione di botteghe e negozi e per i canoni di locazione, leasing, concessione o affitto

⁸ Nello specifico si tratta del credito d'imposta riconosciuto per l'anno 2020 per i canoni di locazione di botteghe e negozi (immobili con categoria catastale C/1) nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

⁹ Ci si riferisce ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, concesso nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone, ovvero del 30 per cento in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

d'azienda. La spesa effettiva risulta pari a complessivi 720 mln di euro (fino alla metà del mese di ottobre 2020) rispetto ad una disponibilità complessiva di 1.780,40 mln di euro; considerando le modalità di fruizione e l'andamento effettivo della spesa, la RT ipotizza che l'onere relativo a tutto l'anno 2020 sarà inferiore rispetto alle somme trasferite all'Agenzia e che pertanto il versamento previsto dal presente articolo non determinerà maggiori esigenze finanziarie per il riconoscimento dei crediti di imposta in parola. Ciò premesso si evidenzia che:

- da una ricostruzione degli oneri recati dalle due misure qui richiamate, cioè l'articolo 65 del DL n. 18 del 2020 e l'articolo 28 del DL n. 34 del 2020¹⁰, emerge che l'ammontare della disponibilità complessiva dovrebbe essere pari a 1.855,3 mln di euro¹¹ a fronte degli indicati 1.780,40 mln di euro in RT. Si rende pertanto necessario un approfondimento sul punto;
- non vengono forniti dati in merito alla numerosità dei soggetti richiedenti i benefici in argomento, il valore medio del *bonus* richiesto, nonché la percentuale dei soggetti beneficiari che hanno utilizzato, fino alla metà del mese di ottobre c.a., la modalità della compensazione per usufruire del *benefit*¹². Inoltre non viene evidenziata alcuna ipotesi circa il tiraggio futuro delle disposizioni in argomento atteso che l'ulteriore modalità di fruizione, oltre la ricordata compensazione, è data dalla indicazione del credito maturato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (anno 2020)¹³ ed i cui effetti finanziari negativi, secondo le RT annesse ai citati DL, erano stati posti a carico del solo anno 2020. In via sintetica si rammenta, a tal proposito, che il ricordato articolo 28 del DL n. 34 del 2020¹⁴, oltre a prorogare la disposizione precedentemente disciplinata dal ricordato articolo 65 del DL n. 18 del 2020¹⁵, ha provveduto ad estendere il *bonus* alla generalità delle partite IVA (pertanto anche agli esercenti arti e professioni e soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio), a ricomprendere anche le agenzie di viaggio, turismo e tour operator tra i beneficiari, nonché ad estendere la misure anche in favore dei soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 e quelli colpiti da eventi

¹⁰ Si rammenta che nelle RT annesse ai provvedimenti in argomento venivano stimati oneri pari a 1.499 milioni di euro per il credito d'imposta di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020 e a 356,3 milioni per il credito d'imposta di cui all'art. 65 del D.L. n. 18/2020.

¹¹ Si arriva a tale importo sommando: 1.499 mln di euro + 356,3 mln di euro = 1.855,3 mln di euro che rappresentano gli oneri complessivi recati dai citati Decreti legge.

¹² Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997. E' verosimile ipotizzare che la spesa effettiva che risulta pari agli indicati 720 mln di euro sia riferibile esclusivamente alle modalità di utilizzo in compensazione.

¹³ Così come disciplinato dal comma 6 del citato articolo 28 del DL n. 34 del 2020.

¹⁴ Che in via informativa si ricorda esser stato modificato dall'articolo 77 del DL n. 104 del 2020 che, sinteticamente ha previsto: il rinnovo del credito d'imposta per un'ulteriore mensilità, il riconoscimento del *bonus* fino al 31 dicembre 2020 per le strutture turistico ricettive, l'incremento al 50% del credito d'imposta per affitto d'azienda per le citate strutture, l'ampliamento del riconoscimento del *bonus* anche alle imprese termali.

¹⁵ Proroga per i mesi di aprile e maggio, per i soggetti con i requisiti previsti per la fruibilità del *bonus* in argomento, e per i mesi di aprile, maggio e giugno per il settore turistico- ricettivo.

calamitosi. Tale approfondimento si rende necessario al fine di verificare la congruità della riduzione dello stanziamento, previsto per le finalità in argomento, che ammonta ai citati 275,8 mln di euro per l'anno 2020.

- Con riferimento poi all'utilizzo delle disponibilità iscritte sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", pur considerando gli elementi puntualmente forniti dalla RT in merito alle disponibilità certificate all'esito dei fabbisogni effettivi emersi dal monitoraggio condotto dall'Agenzia delle entrate, circa la spesa effettiva dei crediti di imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi o attività rispetto alla dotazione complessiva prevista a tal fine dalla c.s. per il corrente anno, sembrerebbe comunque utile l'acquisizione di ulteriori informazioni circa le disponibilità complessive ad oggi presenti su tale contabilità, fornendosi un quadro informativo aggiornato di detto ammontare, nonché conferme in merito alla loro adeguatezza delle risorse a fronte dei fabbisogni già previsti ai sensi della legislazione vigente per il 2020^{16 17}.
- La lettera b) destina 72,8 mln di euro per l'anno 2021; tali risorse provengono dall'articolo 2, comma 55 del DL n. 225 del 2010¹⁸, come modificato dall'articolo 1, comma 167 della legge n. 147 del 2013. Dal punto di vista quantitativo si osserva che la RT non fornisce informazioni o dati che consentano di verificare la congruità delle risorse che si destinano a copertura del provvedimento in esame; a tale scopo si osserva che il comma 60 del ricordato DL n. 225 del 2010

¹⁶ In proposito, appare significativo il caso verificatosi nella XVII legislatura relativamente a dispositivi di copertura che attingevano alle disponibilità giacenti sulla dotazione della contabilità speciale 1778 relativa alla gestione dei fondi di bilancio assegnati all'Agenzia delle entrate per il rimborso dei crediti d'imposta. La citata disponibilità veniva accompagnata da una certificazione da parte del Governo circa la compatibilità della riduzione, ottenuta rispetto agli effettivi fabbisogni di spesa che erano previsti sulle medesime risorse, che venivano conseguente "riprogrammati", tenuto conto che la quota "ridotta", per cui essa interessava la sola componente già destinata alla copertura dei fabbisogni correlati alle regolazioni debitorie e comunque si rende "possibile, finora, in quanto è stata assicurata la neutralità sui saldi di competenza del bilancio statale, atteso che i livelli delle giacenze in tesoreria garantivano sufficienti margini disponibili in rapporto alle effettive esigenze di compensazioni di imposte". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., "Utilizzo a fini di copertura delle disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio. Programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta" nell'ambito della Missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze" promemoria per il Ministro, 2013.

¹⁷ Una ricostruzione dettagliata della dinamica registrata negli ultimi anni dagli "utilizzi" effettuati in relazione alla c.s. 1778 è riportata nella relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato, da cui emerge il sensibile incremento registrato nelle compensazioni fiscali richieste nel quinquennio 2015/2019, che sono passate da 14 a 17 miliardi di euro annui. Al 1 gennaio 2020 la contabilità speciale in questione registrava una giacenza di circa 4,4 miliardi. Cfr. Corte dei Conti, SS.RR., *Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2019*, Volume I, Tomo I, Tavole 3.4 e 3.5 pagine 161-163.

¹⁸ Si rammenta che il comma 55 prevede per le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, la trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società venga rilevata una perdita d'esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del DPR n. 917 del 1986 - TUIR - nonché di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi.

aveva stimato oneri pari a 141 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Alla luce del provvedimento in esame si rappresenta che più del 50% dello stanziamento originario - previsto a copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in materia di trasformazione delle DTA in credito d'imposta - viene destinato a parziale copertura degli oneri previsti per il 2021 dalla presente norma, senza alcuna indicazione circa l'utilizzo effettivo del credito d'imposta da parte dei beneficiari, senza informazioni in merito a possibili variazioni di tiraggio per effetto di nuove disposizioni in materia di bilancio delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria, e senza alcuna proiezione circa l'anno 2021 in argomento.

In ragione delle suindicate osservazioni si chiedono chiarimenti al fine di verificare l'adeguatezza delle coperture utilizzate nel provvedimento all'esame.

Articolo 1
(Disposizioni in materia di riscossione)
Comma 3, lettera c)

La lettera c) del dispositivo di copertura indicato al comma 3 dell'articolo prevede che, quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, la compensazione degli oneri derivanti dalle norme riportate ai commi 1-2 avvenga mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

La RT si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese in conto capitale:

(mln di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.(cassa)				Fabbisogno				Indebitamento			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
c3,1.c)	s	K	-40,2	-137,2			-40,2	-137,2			-40,2	-137,2		

Al riguardo, va evidenziato che la compensazione degli oneri ivi indicati prevista e a valere della ordinaria dotazione già prevista in bilancio ai sensi della legislazione vigente, in riferimento all'autorizzazione di spesa, come noto di sola "cassa", relativa al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (capitolo n. 7593 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze) per il triennio 2020/2022, sembrerebbe plausibile atteso che il suddetto fondo reca al 19 u.s. una disponibilità residua per il 2020 che è adeguata all'onere di cui si prevede la compensazione per il

medesimo anno, nonché una dotazione per il 2021 che si presenta anch'essa adeguata rispetto all'onere previsto¹⁹.

Ad ogni modo, andrebbero richieste conferme in merito alle effettive disponibilità di cassa residue nel 2020 e nel 2021 ai fini della praticabilità della suddetta compensazione, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei residui fabbisogni di spesa programmati per i medesimi anni²⁰.

Infine, con specifico riferimento alle modalità di evidenziazione dell'effetto d'impatto atteso sui saldi di finanza pubblica va rilevato che, innovando rispetto alla prassi, il prospetto allegato espone in riferimento al dispositivo in esame anche una stima in riferimento al saldo netto da finanziare in termini di sola cassa per il 2020 e 2021. Circostanza su cui sarebbe opportuno un chiarimento, atteso che i flussi riferibili alla dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, in quanto riferibile al bilancio dello Stato per la sola parte di cassa, dovrebbero di norma già riflettersi nell'effetto d'impatto atteso sul fabbisogno del settore statale, a cui come noto concorrono, tra le altre, i pagamenti e le riscossioni riferibili alla sola gestione del bilancio dello Stato, per cui sembrerebbe superflua la separata evidenziazione del saldo netto da finanziare di sola cassa.

¹⁹ In particolare, si evidenzia che da una interrogazione al Sistema DATAMRT-RGS al 19 ottobre scorso il capitolo interessato riportava uno stanziamento definitivo (di sola cassa) di 53,7 milioni di euro, di cui 53,5 milioni di euro disponibili. Per il 2021 è previsto nel bilancio a legislazione vigente uno stanziamento di 463 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., sistema DATAMART-RGS, interrogazione al 19 ottobre 2020.

²⁰ Sul punto, va segnalato che in corrispondenza al programma 1.6 "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio", Azione "Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.", la Nota integrativa annessa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio 2020/2022 non forniva particolari informazioni circa i criteri di formulazione delle previsioni riferite al capitolo in esame. Cfr. A.S. 1586, disegno di legge recante bilancio di previsione 2020/2022, Tabella II, parte I, pagina 78.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ago 2020 [Nota di lettura n. 164](#)
A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"
- Set 2020 [Nota di lettura n. 165](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (**Atto del Governo n. 186**)
- " [Nota di lettura n. 166](#)
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (**Atto del Governo n. 190**)
- " [Nota di lettura n. 167](#)
Procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (**Atto del Governo n. 191**)
- " [Nota di lettura n. 168](#)
A.S. 1928: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 169](#)
A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" - Emendamento 21.0.500
- Ott 2020 [Documentazione di finanza pubblica n. 18](#)
Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020 (**Doc. LVII n. 3-bis**)
- " [Nota di lettura n. 170](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (**Atto del Governo n. 197**)
- " [Nota di lettura n. 171](#)
A.S. 1970: "Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"
- " [Nota di lettura n. 172](#)
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (**Atto del Governo n. 101-bis**)
- " [Nota di lettura n. 173](#)
Schema di decreto ministeriale recante compensazione interventi fiscali - "Bonus vacanze e contributo a fondo perduto" (**Atto del Governo n. 198**)
- " [Nota breve n. 18](#)
Documento programmatico di bilancio 2021
- " [Nota di lettura n. 174](#)
A.S. 1892: "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>